



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICI X - IX

17 SET. 2015

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi
Direzione Sistemi informativi e
dell'Innovazione - Ufficio IV
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

Prot. N. 69222

Entrata prot.

Allegati: 1

Riferimento a nota n. 10561 del 1° luglio 2015

e, p.c.:

Al Dipartimento del Tesoro
Sede

OGGETTO: Circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 relativa alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Enti mutualistici – Assicurazioni RC auto – Quesiti vari.

Si fa riferimento ad alcune problematiche che codesto Dipartimento ha rappresentato con la nota indicata in epigrafe e con missive trasmesse per posta elettronica, oltre che nei contatti informali intercorsi, riguardanti dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 relativa alle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Le questioni esposte concernono principalmente le modalità di gestione delle trattenute stipendiali per i contributi, associativi o volontari, a favore di enti mutualistici (società di mutuo soccorso, casse mutue, casse sovvenzioni o organismi assimilati), nonché talune criticità emerse nel corso di riunioni avute con le compagnie di assicurazione selezionate per l'effettuazione del periodo di sperimentazione del pagamento mensile dei premi relativi a polizze attinenti all'assicurazione derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (cosiddetta RC auto), oltre ad altre questioni di rilievo più limitato.

In merito alla prima problematica, codesto Dipartimento ha evidenziato che le somme da trattenere a favore degli enti mutualistici spesso sono comprensive della quota associativa e di contributi differenziati a seconda del tipo di sussidio o servizio, anche di natura sanitaria, assistenziale e previdenziale, di cui l'amministrato intende usufruire. Inoltre, tra i servizi resi specificamente dalle casse mutue, figura pure, in talune circostanze, l'erogazione di prestiti di

piccolo importo ai propri iscritti, con la contestuale richiesta di provvedere alla trattenuta mensile, finalizzata alla restituzione del finanziamento, per il numero di mesi concordato.

Con riferimento alla seconda questione su emarginata, relativa all'attivazione di delegazioni convenzionali per il pagamento della polizza RC auto, codesto Dipartimento si è fatto portavoce di talune compagnie assicurative le quali hanno evidenziato di essere vincolate per legge ad emettere il contrassegno solo dopo l'effettivo pagamento dei premi e di non poter, pertanto, garantire la copertura assicurativa a fronte di un mero ordine di versamento, anche se con durata vincolata a dodici mesi. Con tali presupposti, l'unico modo per rendere possibile il pagamento rateizzato della polizza RC auto mediante l'istituto della delegazione convenzionale sarebbe, allora, la sottoscrizione da parte del dipendente e della compagnia di assicurazione di un contratto di natura finanziaria accessivo alla polizza stessa, dal quale il dipendente può ricavare le risorse necessarie per pagare integralmente il premio in via anticipata e ottenere così la copertura assicurativa per l'intera annualità.

Per quanto inerisce alle altre questioni sollevate a margine nella nota in esito (possibile integrazione dell'Allegato E della circolare n. 2/RGS del 2015 e prassi seguite a livello locale da alcune Ragionerie territoriali dello Stato) si darà riscontro con separato parere.

A fronte del quadro così delineato da codesto Dipartimento, possono essere, in sintesi, enucleati i seguenti principali quesiti:

1) per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a somme destinate a favore di enti mutualistici, al fine di definire le modalità di gestione e di inquadramento delle medesime nonché per determinare la misura degli oneri amministrativi dovuti, va chiarito se occorra considerare unitariamente l'insieme degli importi oggetto di ritenuta stipendiale, oppure sia necessario differenziare il trattamento a seconda della natura della contribuzione, distinguendo, in particolare, tra quota associativa di base e altri contributi aggiuntivi versati a seconda del tipo di sussidio o prestazione resi;

2) con riferimento specifico ai prestiti erogati dalle casse mutue ai propri iscritti, occorre specificare se detti prestiti debbano essere assimilati ai crediti concessi da banche e altri intermediari finanziari, al fine di salvaguardare la parità di trattamento con tali operatori finanziari, oppure se possano godere di un regime differenziato che tenga conto, in particolare, del fatto che alcune di tali casse mutue non sono iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB;

3) va anche appurato se l'eventuale sottoscrizione da parte del dipendente di un contratto di finanziamento con la compagnia assicurativa, contratto accessivo rispetto alla stipula della polizza

e tale da consentire il pagamento anticipato in un'unica soluzione del premio pattuito, non modifichi la natura della trattenuta stipendiale, tramutandola, *de facto*, nella restituzione di un prestito, con la necessità di doverla assoggettare al regime previsto per i contratti di finanziamento, anche per quanto attiene alla misura degli oneri amministrativi.

Al riguardo, esaminate alla luce del quadro normativo di settore le questioni poste, si rappresentano le considerazioni che seguono.

In via preliminare, per rispondere ai quesiti inerenti agli enti mutualistici, non appare superfluo rammentare quanto esposto nella circolare n. 2/RGS del 2015, in cui si evidenzia che l'estensione dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento agli enti con finalità mutualistiche (e alle ONLUS) trova ragione “ *... nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'articolo 45 della Costituzione*” (paragrafo 1. *Aspetti generali*).

La delegazione convenzionale di pagamento a favore di enti mutualistici, quindi, “ *... si rivela funzionale a concorrere al perseguimento di scopi ritenuti di interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento e dei quali ne è favorito il conseguimento*” (paragrafo 8. *Contributi a favore di Onlus ed enti mutualistici*) e si aggiunge ad altri strumenti normativi previsti dal legislatore, tra i quali spicca la specifica disciplina fiscale di favore, volti alla promozione e al sostegno di tali organizzazioni per l'alto valore sociale che connota la loro azione.

La circolare n. 2/RGS del 2015 in rassegna non fornisce un elenco esaustivo degli enti a finalità mutualistica, ma ne individua le caratteristiche essenziali nel fatto di operare in assenza di scopo di lucro. di basare la propria attività sul principio dell'aiuto reciproco tra gli associati – talora indicati anche come iscritti o soci – e di perseguire meritevoli finalità sociali.

Per le motivazioni sopra esposte, in presenza di tali caratteristiche, sono previsti adempimenti più limitati nella fase di verifica delle istanze di delegazione e un temperamento dell'applicazione del principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delegata.

Tanto premesso, non può mancarsi di evidenziare che la questione di fondo su cui verte il primo quesito sopra enucleato riguarda, essenzialmente, la natura giuridica dei contributi devoluti agli enti in trattazione, le cui caratteristiche, per il fatto di attribuire all'amministrato e ai suoi familiari il diritto a sussidi o servizi, assistenziali, socio-sanitari e previdenziali, sembrano essere assimilabili a quelle delle contribuzioni dovute per servizi resi da altri soggetti, quali ad esempio le compagnie di assicurazione.

Allo scopo di evitare, pertanto, ingiustificate disparità di trattamento, sorgerebbe la ventilata esigenza di distinguere le diverse componenti degli importi trattenuti, in modo da

assoggettare ognuna di esse al regime che le è proprio, in ragione delle sue caratteristiche *oggettive* (trattenuta per quota associativa, trattenuta per quota assicurativa, ecc.).

Tale conclusione, pur in astratto configurabile, a ben vedere e dopo un adeguato approfondimento, si dimostra, però, non condivisibile, in quanto appare porsi in contrasto con le caratteristiche intrinseche dell'attività svolta dagli enti mutualistici e delle contribuzioni con cui si sovvenzionano, oltre ad apparire, se portata alle estreme conseguenze con il cumulo di più oneri amministrativi, penalizzante.

Infatti, i suddetti enti, siano essi casse mutue o società di mutuo soccorso, offrono servizi che consistono proprio nel garantire ai soci che si trovano in stato di bisogno un sostegno, per lo più di natura previdenziale, socio-sanitaria e assistenziale.

Giova al riguardo richiamare la disciplina normativa delle società di mutuo soccorso e, in particolare, l'articolo 1, comma primo, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 – articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – il quale testualmente recita: “*Le società di mutuo soccorso ... non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:*

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche”.

Le quote e i contributi associativi, quindi, sono diretti a consentire la raccolta, in un fondo comune, delle risorse necessarie all'erogazione di sussidi, contributi economici e rimborsi, per cui vanno teleologicamente considerati in modo cumulativo senza ulteriori distinzioni.

Diversamente opinando, si escluderebbe dal trattamento favorevole previsto dalla circolare n. 2/RGS del 2015 a favore degli enti con finalità mutualistica, proprio quella parte delle somme trattenute ai dipendenti che maggiormente qualificano gli scopi istituzionali per il cui perseguimento tali enti sono sorti.

Neppure si può temere una possibile disparità di trattamento con imprese che erogano

servizi analoghi, in quanto esistono due aspetti, uno di carattere oggettivo, l'altro soggettivo, che ne differenziano nettamente le attività.

Il primo profilo, di carattere oggettivo, fa riferimento alla circostanza che i servizi offerti dagli enti mutualistici sono dedicati *esclusivamente* agli iscritti (e ai loro familiari, ove previsto), diversamente da quanto avviene per le imprese commerciali che, pur offrendo talora servizi analoghi, lo fanno generalmente a favore di chiunque. Al limite, dette imprese riconoscono agevolazioni o sconti a determinate categorie di potenziali clienti, ma una siffatta operazione, prettamente commerciale, non costituisce un requisito essenziale per la validità del negozio giuridico sottoscritto.

Il secondo profilo, di carattere soggettivo, riguarda la natura del rapporto tra ente e beneficiario del servizio, che si configura come un rapporto associativo in quanto basato sul principio della mutualità, diversamente da quello, ad esempio, del settore delle imprese assicurative, dove è previsto un trasferimento del rischio dall'assicurato alla compagnia, a fronte di un rapporto di tipo sinallagmatico e contrattuale. Peraltro, lo scopo sociale di una società di assicurazione è, principalmente, il perseguimento di un adeguato ritorno economico sul capitale investito, quale remunerazione del rischio d'impresa.

Poiché, infatti, il sostegno garantito dalla società di mutuo soccorso è sempre proporzionale alle risorse raccolte, in quanto ai sensi dell'articolo 2 della menzionata legge n. 3818/1886 le attività previste al comma primo dell'articolo 1 "*... sono svolte dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali*", i contributi versati non possono essere considerati come il corrispettivo di un servizio offerto dalla società di mutuo soccorso al socio. Né il fatto che siano previste forme di contribuzione differenziata a seconda del tipo di sussidio, cui il socio intenda aderire, muta la natura del contributo versato che rimane di tipo mutualistico.

Passando alla seconda questione relativa ai piccoli prestiti erogati dalle Casse mutue, si ritiene di dover ribadire, in via generale, quanto rappresentato nel parere n. 26311 del 25 marzo 2014 trasmesso, per conoscenza, anche a codesto Dipartimento e che si allega, in copia, per pronta consultazione.

Nel citato parere è stato evidenziato che, per i profili inerenti all'istruttoria di una delegazione di pagamento verso una cassa mutua, l'attività di erogazione di prestiti a favore di propri aderenti, allorché la cassa stessa risultasse iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, ne comportava l'assimilazione alle società finanziarie, onde evitare disparità di trattamento con altri operatori finanziari.

Tale posizione era fondata, tra l'altro, sull'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-59/12 del 3 ottobre 2013),

secondo la quale, in un'interpretazione rigorosa della nozione del termine “*professionista*” richiamato dalla direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, qualunque soggetto, a prescindere dalla qualificazione giuridica rivestita e dalle funzioni cui è istituzionalmente preposto, che agisce sul mercato nell'ambito di un'attività economicamente rilevante, può essere considerato “*professionista*” in concorrenza con altri operatori economici.

Ciò posto, nel quesito ventilato è stato prospettato il caso di alcune casse mutue le quali, diversamente dall'ipotesi generale contemplata precedentemente, non risultano più iscritte nel predetto Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB in ragione di un provvedimento adottato dalla Banca d'Italia in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 7, del TUB – come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 – secondo cui “ ... *possono, inoltre, continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione ... ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, senza obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia*”.

Tra le condizioni previste dall'articolo 2 del citato decreto 29 marzo 1995 del Ministro del tesoro, ricorrono le circostanze che la compagine sociale sia costituita solo da dipendenti pubblici in servizio e che i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile da ciascun dipendente del proprio stipendio

Tutto ciò evidenziato, si ritiene che, nelle situazioni prospettate, vi siano elementi tali per poter considerare non assimilabile l'attività creditizia svolta dalle suddette casse mutue a quella degli ordinari operatori di mercato. Trattasi, infatti, di attività svolte in maniera marginale, essenzialmente per importi circoscritti, da un numero limitato di soggetti, esclusivamente rivolte agli associati e connotate da un chiaro scopo mutualistico e sociale, per i quali sono venuti meno gli obblighi informativi e segnaletici nei confronti della Banca d'Italia, organo di vigilanza di tutta l'attività bancaria, creditizia e finanziaria.

Infine, con riferimento al terzo quesito, la prefigurata eventualità della sottoscrizione di un contratto di finanziamento tra il dipendente e la compagnia assicurativa, accessivo rispetto al contratto di assicurazione, con lo scopo di garantire al dipendente medesimo i fondi necessari per pagare anticipatamente il premio e ottenere così la copertura assicurativa, non pare comportare la necessità di assoggettare la relativa delegazione convenzionale al regime previsto per i prestiti.

Nel caso di specie, si tratta, infatti, di un “*prestito finalizzato*” – indissolubilmente vincolato – solo ed esclusivamente al pagamento del premio e, quindi, non assimilabile alle ordinarie forme di finanziamento destinate a soddisfare generiche esigenze di liquidità.

Per completezza, però, appare doveroso ricordare come, in realtà, la previsione di legge di cui all’articolo 1901, primo comma, del codice civile – che prevede la sospensione della copertura assicurativa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui l’assicurato paga il premio o la prima rata di premio – non costituisce una indeclinabile norma imperativa, potendo essere derogata in senso favorevole all’assicurato, a norma del successivo articolo 1932 (in tal senso la giurisprudenza, anche risalente, della Corte di cassazione: sez. 1, sent. n. 1855 del 24 marzo 1982; sez. 3, sent. n. 2383 del 22 marzo 1990; sez. 1, sent. n. 2653 del 13 marzo 1991; sez. 1, sent. n. 3771 del 29 marzo 1993; sez. 3, sent. n. 9462 del 26 settembre 1997).

In conclusione, si riepiloga brevemente quanto sin qui esposto:

1) i contributi versati a favore degli enti mutualistici – casse mutue e società di mutuo soccorso – destinati a garantire ai soli iscritti (o ai loro familiari) sussidi, contributi o rimborsi di natura previdenziale, assistenziale o socio-sanitaria vanno trattati in maniera onnicomprensiva, tenendo in considerazione le caratteristiche dell’ente delegatario. Nel caso delle casse mutue si deve trattare di enti connotati dalla dichiarata ispirazione al principio dell’aiuto reciproco tra gli associati, dall’assenza del fine di lucro e dal perseguimento di fini sociali tutelati dall’ordinamento. Nel caso delle società di mutuo soccorso si deve trattare di soggetti regolarmente iscritti nell’apposita sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese e nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto 6 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico. In nessun caso negli enti mutualistici possono essere ricomprese, ai fini in discorso, società commerciali. Pertanto, nelle cennate fattispecie si è dell’avviso, quanto alle delegazioni convenzionali di pagamento, che vada applicata la misura degli oneri amministrativi prevista dalla circolare n. 2/RGS del 2015 per “*ONLUS ed enti mutualistici*” (Allegato H);

2) i prestiti erogati dalle casse mutue ed, eventualmente, dalle società di mutuo soccorso possono essere trattati con lo stesso regime di favore consentito per le altre prestazioni rese dalle suddette casse, purché l’attività creditizia sia svolta in maniera marginale e per piccoli importi, esclusivamente a favore dei dipendenti in servizio di una medesima amministrazione e che, in ragione di ciò, tali enti non risultino iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, giusta provvedimento di esclusione adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 112, comma 7, del TUB. Ciò determina, come conseguenza, che per dare corso alla delegazione

convenzionale di pagamento non ricorrano gli speciali limiti previsti per i contratti di finanziamento – tra i quali, ad esempio, il divieto di cumulo di due o più prestiti – e che la misura degli oneri amministrativi applicabile sia quella determinata dalla circolare n. 2/RGS del 2015 per “*ONLUS ed enti mutualistici*” (Allegato H). Ad ogni modo, sul punto specifico, si rinvia anche alle eventuali ulteriori indicazioni che il Dipartimento del Tesoro, cui la presente è pure indirizzata per conoscenza, vorrà fornire;

3) la sottoscrizione di un prestito accessivo a una polizza RC auto non comporta l’assoggettamento dell’operazione al regime dei contratti di finanziamento, ma continuano ad applicarsi, sia per ciò che concerne gli adempimenti istruttori previsti sia per l’ammontare degli oneri amministrativi da ristorare, le regole previste per tale tipologia di contratti e segnatamente, quanto alla misura degli oneri, gli importi indicati nella circolare n. 2/RGS del 2015 sotto la voce “*Contratti di assicurazione RC auto*” (Allegato H).

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICI X-IX

Entrata prot. n. 0087967
Allegati:
Riferimento a nota del 28-10-2013

Al Ministero dell'economia e
delle finanze
Ragioneria Territoriale dello
Stato
Via V. Lamberti, 15-A1
81100 Caserta
e, p.c. Al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
Direzione dei Sistemi
Informativi e dell'Innovazione
DSII – Ufficio V
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

OGGETTO: applicazione trattenuta stipendiale, in virtù di delegazione convenzionale di pagamento, per finanziamenti erogati dalla Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno.

Si fa riferimento alla lettera indicata a margine, con la quale codesta Ragioneria Territoriale dello Stato ha rappresentato che – nell'espletamento delle funzioni connesse all'applicazione di ritenute volontarie sulle partite stipendiali gestite tramite il portale NoiPA – riceve “comunicazioni” da parte della Cassa specificata in oggetto, per erogazioni di prestiti a propri iscritti, con la contestuale richiesta di provvedere alla trattenuta mensile, finalizzata alla restituzione del prestito, per il numero di mesi concordato.

In particolare, con la predetta lettera è richiesto un parere sulla assimilazione o meno, ai fini dell'istruttoria di competenza, della predetta Cassa Mutua ad una società finanziaria, seguendo, pertanto, l'ordinario iter previsto per l'applicazione dei contratti di finanziamento con delegazioni convenzionali di pagamento, atteso che la stessa Cassa risulta iscritta (come si evince dalla documentazione ricevuta) nell'elenco degli intermediari finanziari, ovvero se possa operarsi la

trattenuta stipendiale senza addebito di oneri di sorta, in considerazione del fatto che trattasi di Cassa Mutua afferente al solo personale del Ministero dell'Interno.

Al riguardo, esaminato il carteggio pervenuto alla luce del quadro normativo di settore, non sono emersi elementi idonei a giustificare la "gratuità" dell'attività svolta dall'Amministrazione in ordine alle trattenute stipendiali effettuate in base a finanziamenti contratti da dipendenti con l'anzidetta Cassa Mutua.


Sul punto, giova richiamare le istruzioni a suo tempo diramate con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011 e n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, nelle quali, tra l'altro, è stato chiarito che *"L'azione di tutta la pubblica amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal decisore politico ... Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico prefissato – ancorché attività perfettamente lecita ... – non può essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perché queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica. Una siffatta attività, ..., deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, ..., al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato"* (circ. n. 30/RGS del 2011).

Come noto, proprio sulla base di tali argomentazioni, nel ritenere legittima la possibilità, entro certi limiti, di consentire ai dipendenti di potersi avvalere dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento, è stato previsto il ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'implementazione e gestione del predetto strumento nell'ambito della trattazione delle partite stipendiali.

Diversamente opinando, tra l'altro, si creerebbero disparità di trattamento tra la Cassa in argomento rispetto agli altri operatori finanziari, chiedendo solo a questi ultimi il versamento degli oneri amministrativi a favore dello Stato.

Per gli aspetti qui di interesse, dunque, le casse previdenziali di categoria – alle quali può essere assimilata la Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno, peraltro, costituita nella forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata – devono essere considerate al pari degli altri “professionisti” operanti sul mercato (in tal senso, per un'applicazione rigorosa della Direttiva 2005/29/CE, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza C-59/12 del 3 ottobre 2013).

*L'Ispettore Generale Capo
Dott. Domenico Mastroianni*



Firmato Digitalmente

